



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Vittoria FRANCO, GHEDINI, FINOCCHIARO, ADAMO, AMATI, ARMATO, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BLAZINA, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, DELLA MONICA, DEL VECCHIO, DONAGGIO, FIORONI, FONTANA, Maria Pia GARAVAGLIA, INCOSTANTE, MARINARO, MONGIELLO, NEGRI, PASSONI, PEGORER, PINOTTI, ROILO, SOLIANI, TREU e VITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2009

Misure per l’attuazione del principio delle pari opportunità
e della parità di trattamento tra uomini e donne

ONOREVOLI SENATORI. - Il sostegno alla partecipazione al lavoro delle donne è un presupposto fondamentale per la crescita civile e democratica del nostro Paese. La partecipazione femminile è anche, allo stesso tempo, strumento essenziale di crescita del nostro sistema produttivo, ed elemento che ne può decisamente favorire la competitività. Esiste infatti un nesso strettissimo tra parità lavorativa, presenza delle donne nei processi decisionali, e sviluppo dell'economia e della qualità del lavoro.

L'Italia, risulta oggi al settantaduesimo posto nella classifica del *gender gap* elaborata dal *World Economic Forum* e pubblicata nel suo rapporto del 2009 relativo alle pari opportunità tra uomini e donne. Tale posizione, che ci pone tra gli ultimi Paesi in Europa, è motivata soprattutto dalla persistenza di indici negativi alla partecipazione delle donne alla vita economica del Paese.

Così, è divenuto più che mai urgente trasformare l'enorme giacimento di capitale umano femminile presente nel nostro Paese, ancora largamente sottoutilizzato, in un «asso» da giocare nella partita dello sviluppo, della competitività, del benessere sociale, passando dal circolo vizioso della bassa partecipazione femminile al circolo virtuoso della liberazione di un potenziale inespresso di energie e competenze.

Il dividendo sociale di questo investimento è evidente: più donne partecipi alla vita economica del Paese significa più democrazia, più sviluppo, più nascite, famiglie più dinamiche e sicure economicamente, meno bambini in condizioni di povertà. Cogliendo e interpretando in forma nuova questo nesso cruciale per il rilancio della crescita, il presente disegno di legge propone alcune innovazioni tese a promuovere una effettiva uguaglianza

di genere in alcune aree che sino ad oggi non erano state adeguatamente considerate.

All'articolo 1 del disegno di legge si dispone l'obbligo, per tutte le amministrazioni pubbliche che detengono direttamente o indirettamente il controllo di società, di assicurare una equilibrata rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione e negli altri organi societari, in misura non inferiore al 40 per cento.

All'articolo 2, si dispone che le amministrazioni pubbliche che detengono quote di partecipazione in società a partecipazione mista, pubblica e privata, favoriscano attraverso apposite misure la rappresentanza equilibrata di genere negli organi societari.

All'articolo 3 il Governo viene delegato ad adottare un decreto legislativo recante modifiche del Codice dei contratti pubblici, così da apportarvi modifiche tese a introdurre il criterio del rispetto della parità di genere nell'ambito dei principi che regolano l'affidamento di servizi e lavori pubblici, nonché a prevedere riserve di punteggio per le imprese in possesso del «certificato di qualità delle politiche di genere», istituito e disciplinato con regolamento dal Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 4 modifica l'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così da introdurre nello statuto delle società quotate nei mercati regolamentati la previsione dell'equilibrio tra i generi nell'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione, e da avere una rappresentanza femminile in misura non inferiore al 40 per cento. Le sanzioni per inottemperanza sono stabilite con regolamento emanato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CON-

SOB). La modifica introdotta si applica a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati, e comunque non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, si stabilisce che il regolamento della CONSOB sia emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Infine, con l'articolo 5 si pone l'importante obiettivo di introdurre anche nell'ordinamento italiano la valutazione dell'impatto di genere della legislazione. Si tratta di uno strumento che, consentendo di effettuare *ex ante* un'analisi degli effetti di genere che possono derivare da una proposta normativa, permette di evitare che decisioni politiche apparentemente neutre possano avere un impatto di genere non previsto e non voluto, ovvero di valutare, sulla base di specifici criteri rilevanti rispetto al sesso, la situazione presente e i prevedibili effetti conseguenti all'introduzione della suddetta proposta.

Lo strumento valutativo delle politiche pubbliche è previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione per il 2005), articolo dedicato alla semplificazione della legislazione. Tale disposizione prevede, come supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice in ordine all'opportunità del-

l'intervento normativo, l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), come «valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative».

Viene altresì prevista, sempre all'articolo 14, la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), intesa come valutazione *ex post* della legge oggetto di valutazione. La VIR consiste dunque nella valutazione, da effettuarsi dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge n. 246 del 2005, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti dall'intervento legislativo.

L'articolo 5 del presente disegno di legge modifica il suddetto articolo 14 al fine di prevedere che l'AIR e la VIR ricomprendano l'impatto di genere tra i profili di indagine e valutazione. Nella modifica viene altresì previsto che per la realizzazione dell'AIR e della VIR il Governo raccolga dati comparabili sulla parità tra i generi e statistiche disaggregate in base al sesso e quantifichi inoltre le ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti e delle politiche pubbliche in materia di occupazione e di formazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obbligo di equilibrata rappresentanza di genere nei consigli di amministrazione delle società a controllo pubblico)

1. Le amministrazioni pubbliche che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso appositi atti di indirizzo, iniziative volte ad assicurare un'equilibrata rappresentanza di ciascun genere nell'ambito degli organi societari, in misura non inferiore al 40 per cento.

Art. 2.

(Equilibrata rappresentanza di genere nei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica)

1. Le amministrazioni pubbliche che detengono quote di partecipazione in società a partecipazione mista pubblica e privata promuovono, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, iniziative volte a favorire un'equilibrata rappresentanza di ciascun genere nell'ambito degli organi societari, in misura non inferiore al 40 per cento.

Art. 3.

(Obbligo di valutazione del rispetto della parità di genere in sede di aggiudicazione delle gare di appalto)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, un decreto legislativo recante modifiche delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'ambito dei principi generali che regolano l'affidamento di servizi e lavori pubblici, introdurre il criterio del rispetto della parità di genere;

b) in sede di aggiudicazione delle gare di appalto, prevedere una riserva di punteggio per le imprese in possesso del certificato di qualità delle politiche di genere, da istituirsi mediante regolamento dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità. Possono accedere al certificato di qualità delle politiche di genere le imprese che, nell'ambito degli statuti o dei codici etici adottati, prevedano l'adozione di piani triennali per il raggiungimento di una equilibrata rappresentanza di ciascun genere nei consigli di amministrazione, negli altri organi societari e nei ruoli dirigenziali, in misura non inferiore al 40 per cento.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione fi-

nanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Lo statuto prevede, altresì, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. L'equilibrio si intende raggiunto quando il genere meno rappresentato all'interno dell'organo amministrativo ottiene almeno il 40 per cento degli amministratori eletti. Il riparto degli amministratori, determinato ai sensi del presente comma, si applica per due mandati consecutivi.

1-ter. La CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le sanzioni per le società quotate che non ottemperano all'obbligo di cui al comma *1-bis*».

2. Le disposizioni di cui al comma *1-bis* dell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, inserito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore legge medesima.

3. La CONSOB emana il regolamento di cui all'articolo 147-*ter*, comma *1-ter*, del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, inserito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Al fine di conseguire l'applicazione del principio di eguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità tra i generi in ogni ambito della vita pubblica e privata, l'AIR e la VIR ricomprendono, tra i profili di indagine e valutazione, l'impatto di genere.

6-ter. Per la realizzazione delle valutazioni di cui al comma 6-bis, il Governo raccoglie dati comparabili sulla parità tra i generi nonché statistiche disaggregate in base al sesso, nonché quantifica le ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti e delle politiche pubbliche in materia di occupazione e di formazione.

6-quater. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero per le pari opportunità pubblica il rapporto annuale sull'impatto di genere della legislazione, recante in allegato i dati statistici e le analisi quantitative di cui al comma 6-ter. Il rapporto integrale è reso disponibile anche sui siti *internet* istituzionali».

